

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 79/09-07-512BI - Domanda datata 29 aprile 2026 della società Bio Tenuta Cortazza Società Semplice Agricola, con sede in Viverone (BI), per nuova concessione parzialmente in deroga ai disposti in materia di uso acqua riservata al consumo umano di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da falda profonda, tramite estrazione da pozzo ubicato in Comune di Salussola (BI), per uso potabile e civile, con restituzione di reflui di scarico mediante subirrigazione. Fascicolo provinciale 512BI.**

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale del 09 gennaio 2026, n° 6,

Premesso che:

con domanda datata 29 aprile 2026, depositata in pari data e registrata in data 30 aprile 2026, al n° 8.486 di protocollo provinciale, il legale rappresentante della società Bio Tenuta Cortazza Società Semplice Agricola (codice fiscale 02788450027), con sede in Viverone (BI), via Cascine di Ponente, n° 21, ha chiesto il rilascio parzialmente in deroga ai disposti in materia di uso d'acqua pubblica riservata al consumo umano, di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale ai sensi degli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 1,00 (uno) e di un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 116 (centosedici), a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,00365 (zero virgola zero uno tre) d'acqua pubblica sotterranea da falda profonda, mediante estrazione da pozzo ubicato in Comune di Salussola (BI), per uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite approvvigionamento autonomo) e civile (alimentazione impianto antincendio e similari), con restituzione dei reflui di scarico mediante subirrigazione;

Accertato che:

la società Bio Tenuta Cortazza ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- \* attestazione versamento acconto spese d'istruttoria;
- \* schede del catasto delle derivazioni idriche;
- \* relazione tecnica illustrativa;
- \* relazione idrogeologica;
- \* progetto della nuova derivazione corredato da elaborati planimetrici e particolari costruttivi;

Dato atto che:

con nota datata 27 maggio 2026, n° 10.342 di protocollo provinciale, questa Amministrazione ha comunicato alla società Bio Tenuta Cortazza Società Semplice Agricola, a norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione nell'ambito del medesimo procedimento;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 01 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare le derivazioni in parola:

- ✓ non ricadono in area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- ✓ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza”, come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;
- ✓ non rientrano fra le categorie stabilite sia al punto 7, lettera d), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.7.d2) e B.8.t) dell'Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l'altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii. e che, quindi, la nuova concessione risulta esclusa dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico sotterraneo da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato IT01GWB-P1 "pianura Novarese, Biellese e Vercellese", il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "buono";

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di nuova concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

preso atto che la Società in questione ha già provveduto alla realizzazione del nuovo pozzo con cui attuare la nuova derivazione d'acqua pubblica sotterranea e che in tale contesto ha depositato presso Il Comune di Salussola specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) datata 21 agosto 2025 per "pozzo uso domestico potabile, intervento interamente nel sottosuolo", da realizzare preso l'area sita in Salussola, censita al foglio 1, mappale 127 del Catasto Terreni, avente destinazione d'uso agricola, a servizio di nuovo impianto per la produzione di biogas oggetto di PAS comunale n° 02788450027, del 12 febbraio 2024 e successivo provvedimento finale di variante 15 aprile 2026, n° 37 (conclusione della Conferenza dei Servizi);

richiamato l'articolo 94 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., secondo cui *il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.*

tenuto conto che l'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174. L'elenco ha poi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880; D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954, n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28 giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958, n. 876; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R. 20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386; D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960, n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R. 7 ottobre 1963, n.

1885; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 223.

ricordato, infine, che l'articolo 23, comma 9-bis del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, come introdotto dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 258 e successivamente abrogato e reintrodotta dall'articolo 96, comma 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., dispone che *fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775*;

rilevato che, in tale contesto, l'avvenuta terebrazione del pozzo in assenza della specifica autorizzazione di competenza della scrivente Amministrazione provinciale prescritta dall'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1994, n° 1.775 e ss.mm.ii., costituisce violazione del medesimo disposto, nonché dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss. mm.ii, fatta salva ogni eventuale e successiva sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 comma 1, lettera f) della L.R. n° 03/2009;

ritenuto che, nel caso di specie, non possono ritenersi applicabili, né possono essere applicati i disposti indicati dall'articolo 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., così come i disposti indicati dagli articoli 5 sia della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 che del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ll.ss.mm.ii., poiché l'impiego di acqua estratta dal pozzo in parola per gli usi dell'alloggio del custode ricavato nell'ambito della gestione di impianto per la produzione di biometano non può configurarsi come uso domestico, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., in quanto il custode riveste comunque qualifica di dipendente della Società e l'alloggio è compreso all'interno e a servizio diretto dello stesso insediamento produttivo, configurando quest'ultimo attività produttiva economica a scopo di lucro;

ritenuto altresì che, pertanto, nell'ambito del procedimento testé avviato e teso al rilascio di nuova concessione per uso d'acqua sotterranea, questa Autorità concedente dovrà altresì procedere comunque al rilascio di specifica e contestuale Autorizzazione alla Ricerca ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii. e articolo 16 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., la quale non potrà che avvenire in via di sanatoria, rendendosi necessario al contempo acquisire anche il parere della competente Autorità mineraria regionale;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 05 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

la L.R. 08 luglio 2025, n° 9;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 09 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 29 aprile 2026 per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea conseguente a terebrazione di nuovo pozzo in Comune di Salussola (BI), mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>;
  2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **25 giugno 2026**, all'Albo Pretorio del Comune di Salussola (BI);
  3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 25 agosto 2026, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'unità locale operativa ubicata in Comune di Salussola, via Dante Alighieri, snc;
  4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Salussola (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
  5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza della derivazione, sia trasmessa, oltre che al soggetto richiedente la concessione, anche ai sottoindicati soggetti per l'espressione di parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
- \* Comando Militare Esercito Piemonte di Torino;
  - \* Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere, di Torino;

- \* Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
  - \* Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellese Vercellese Casalese” di Vercelli;
  - \* Azienda Sanitaria Locale BI – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
  - \* Comune di Salussola (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Salussola (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;
  7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
    - l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
    - l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;
    - l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail *protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it*;
    - il responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria è il funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini;
    - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di variante ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;
  8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 29 aprile 2026 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
  9. che, a tale scopo, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza nei soli riguardi dei quantitativi riferiti all’aumento di portata, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;
  10. al rappresentante della Amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi all’esecuzione della derivazione e al rilascio di nuova concessione;
  11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
  12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data,

previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti  
dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.  
Biella lì 08 giugno 2026.-

Il Dirigente  
Graziano Stevanin